



**COMUNE DI ALLISTE**  
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 [www.comune.alliste.le.it](http://www.comune.alliste.le.it)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 7**

**del 30/04/2021**

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote per l'anno 2021**

L'anno **2021** il giorno **30** del mese di **APRILE** alle ore **15:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
<b>1</b>	<b>Rizzo Renato</b>	Si		<b>8</b>	<b>Cavalera Annalucia</b>		Si
<b>2</b>	<b>Rega Maria Luce</b>	Si		<b>9</b>	<b>De Vitis Alessio</b>	Si	
<b>3</b>	<b>Scanderebech Donatuccio</b>	Si		<b>10</b>	<b>Liviello Claudio Giuseppe</b>	Si	
<b>4</b>	<b>Causo Anna Lucia</b>	Si		<b>11</b>	<b>Cazzato Marcello</b>	Si	
<b>5</b>	<b>Palese Patrizia</b>	Si		<b>12</b>	<b>Stamerra Alfredo</b>	Si	
<b>6</b>	<b>Tunno Annalisa</b>	Si		<b>13</b>	<b>Stamerra Emanuele</b>	Si	
<b>7</b>	<b>Catamo Angelo</b>	Si					

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Avv. Tunno Annalisa** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- I. Il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- II. i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

**DATO ATTO CHE** il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- I. al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- II. il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- III. al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- IV. al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- V. al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- VI. al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- VII. al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO CHE**, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda

diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**ATTESO CHE** il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

**EVIDENZIATO CHE**, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**VISTO** l'art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020 che dispone *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi"*;

**DATO ATTO CHE** in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetto sull'IMU 2021:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:
  - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**PRESO ATTO CHE:**

- III. per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020;

IV. con deliberazione consiliare n. 22 del 29/08/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

<u>Fattispecie</u>	<u>Aliquota</u>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1 per cento
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06 per cento
Frantoi oleari classificati nella categoria catastale D01	0,86 per cento
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06 per cento
Terreni agricoli in genere	0,96 per cento
Terreni agricoli di qualità "Uliveto" risultante da visura catastale *	0,48 per cento
Aree fabbricabili	1,06 per cento

\* riduzione del cinquanta per cento da applicare in esito a presentazione di dichiarazione IMU

**RITENUTO** di dover confermare, per l'anno 2021, la detrazione di euro 200,00 da applicarsi alle seguenti unità immobiliari:

- Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica;

**DI PRECISARE** altresì che la detrazione di cui al punto precedente si applica sino a concorrenza dell'imposta effettivamente dovuta, con riferimento al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, in caso di comproprietà dell'immobile, proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica;

**VISTO** il comma 4 bis dell'articolo 106 del DL 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che dispone il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

**VISTO** altresì il “Decreto Sostegni” che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'allegato resoconto stenotipografico;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

favorevoli n. 7

contrari n. 0

astenuti n. 5 (De Vitis A., Liviello C., Cazzato M., Stamerra A., Stamerra E.)

### **DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI CONFERMARE** le seguenti aliquote IMU per l’anno 2021:

<b><u>Fattispecie</u></b>	<b><u>Aliquota</u></b>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1 per cento
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06 per cento
Frantoi oleari classificati nella categoria catastale D01	0,86 per cento
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (inclusi IACP e ERP)	1,06 per cento
Terreni agricoli in genere	0,96 per cento
Terreni agricoli di qualità “Uliveto” risultante da visura catastale *	0,48 per cento
Aree fabbricabili	1,06 per cento

\* riduzione del cinquanta per cento da applicare in esito a presentazione di dichiarazione IMU

**DI CONFERMARE**, altresì, per l’anno 2021 la detrazione di euro 200,00 da applicarsi alle seguenti unità

immobiliari:

- Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica,

nelle modalità espresse in premessa;

**DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756 della L. 160/2019;

**DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

Sentito il Presidente che propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

favorevoli n. 7

contrari n. 0

astenuti n. 5 (De Vitis A., Liviello C., Cazzato M., Stamerra A., Stamerra E.)

#### **DELIBERA**

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 4 D.L.vo n. 267/2000.

### **DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30/04/2021**

Deliberazione avente per oggetto:

Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote per l'anno 2021

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 2: GESTIONE RISORSE

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 26/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

f.to Dott.ssa REHO Angelica

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 26/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO**

f.to Dott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
f.to AVV. TUNNO ANNALISA

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to SCANDEREBECH DONATUCCIO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 12/05/2021 al 27/05/2021.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 30/04/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

---

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> <b>DOTT.SSA LOREDANA CAMPA</b>